

Estratto dal Verbale n° 37-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2014

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 18 novembre 2014, in relazione al punto 6) dell'o.d.g., approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 51/2014

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), approvato con D.M. 71-T del 3 giugno 1999;
- Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265 di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione";
- Visto l'art. 687 del codice della navigazione a norma del quale l'ENAC agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- Visto il regolamento dell'ENAC "Regole dell'Aria" adottato con deliberazione n. 48 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 ed, in particolare, l'art. 7 bis che stabilisce la non obbligatorietà della presentazione del piano di volo per alcune tipologie di voli;
- Visto il Regolamento UE n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 ed i Regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 e, in particolare, per la parte concernente l'obbligatorietà della presentazione del piano di volo all'interno degli spazi aerei controllati;
- Visto la legge 25 marzo 1985, n. 106 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, concernente la disciplina per il volo da diporto sportivo ed, in particolare, l'art. 9 comma 3;



- Attesa la necessità di dare attuazione alle previsioni che il citato Regolamento UE n. 923/2012 rinvia alla definizione della legislazione nazionale;
- Considerato che l'applicazione del citato Regolamento, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, introduce il rispetto delle quote minime di volo anche per gli apparecchi destinati al volo da diporto o sportivo e che, conseguentemente, è necessario stabilire anche le quote massime di volo per la medesima tipologia di aeromobili, nel rispetto dei principi e delle norme di sicurezza vigenti in materia;
- Vista la nota 0118802/DG dell'11/11/2014 del Direttore Centrale Regolazione Tecnica;
- Considerata, altresì, la necessità di procedere ad un complessivo riordino della normativa in materia di servizi e procedure della navigazione aerea per il traffico generale che opera nello spazio aereo nazionale;
- Udita la proposta del Direttore Generale,

DELIBERA

- di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato regolamento Regole dell'Aria Italia (RAIT) che abroga e sostituisce il regolamento Regole dell'Aria emesso con delibera del CdA n. 48 del 3 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente
Prof. Vito Riggio

Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico